

CIRCOLARE n. 24 del 12 febbraio 2021

Prot. n. 125 GRG/bf

OGGETTO: Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 36282/2021 – Avvio della presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto per le imprese situate in Comuni colpiti da eventi calamitosi

Dal 10 e fino al 24 febbraio 2021, le imprese situate in Comuni colpiti da eventi calamitosi con determinate caratteristiche, possono presentare la domanda per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del c.d. "Rilancio", sempreché non abbiano già beneficiato del predetto contributo

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 154/2020, si comunica che, con Provvedimento n. 36282/2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (allegato 1), è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 60, comma 7-sexies e comma 7-septies, del D.L. n. 104/2020, c.d. "Agosto", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, ai sensi delle quali si prevedeva l'istituzione di un Fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, con L. n. 77/2020 (cfr. circolare Fipe n. 116/2020), anche alle imprese con domicilio fiscale o sede operativa in determinati Comuni colpiti da eventi calamitosi, sempre che queste non abbiano presentato precedentemente richiesta.

Occorre rilevare che gli aventi diritto possono presentare domanda (allegato 2), già a partire dal 10 febbraio 2021 e fino al prossimo 24 febbraio, in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo richiesto sia superiore a 150.000 euro, occorrerà trasmettere la domanda anche via PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it (cfr. istruzioni per la compilazione della domanda - allegato 3).

La domanda, come già anticipato, può esser presentata solo dai soggetti che non abbiano già richiesto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del "Rilancio" e che:

- abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);
- tali Comuni devono esser (i) classificati "totalmente montani", di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, oppure, (ii) ricompresi nella Circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e (iii) non inseriti nell'elenco dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni (cfr. pag. 7) pubblicate con provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020;
- abbiano compensi o ricavi (relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020) non superiori a 5 milioni di euro;
- abbiano una partita IVA con data di inizio attività non successiva al 30 aprile 2020.

Per quanto concerne la **misura del contributo**, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 25, comma 5, del "Rilancio", in base al quale occorre applicare un coefficiente di calcolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come di seguito riportato:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel medesimo periodo d'imposta di cui sopra;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro, nel citato periodo d'imposta.

È in ogni caso previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti superiore al limite di spesa (che si ricorda è pari a 5 milioni di euro), l'importo erogabile a ciascun beneficiario sarà proporzionalmente decurtato, applicando la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa alla somma totale relativa alle domande che sono state accolte. Diversamente, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, il contributo erogabile potrà raggiungere anche il 100% della somma spettante.

L'attività di controllo sulla regolarità dei dati indicati nella domanda e sul possesso dei requisiti spetta all'Agenzia delle Entrate, la quale, qualora dalla predetta attività emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procederà alle attività di recupero, irrogando le sanzioni previste dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Ove ne ricorrano i presupposti, l'indebita percezione del contributo potrebbe portare, altresì, a conseguenze di natura penale (art. 316-ter c.p.).

Per i dettagli si rinvia alla lettura dei documenti allegati e stante i tempi piuttosto ristretti per presentare la domanda, si invitano le Associazioni in indirizzo a dare massima diffusione a quanto contenuto nella presente circolare.

Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 3

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 154/2020 Circolare Fipe n. 116/2020		Contributo a fondo perduto; "Rilancio"; "Agosto"; Comuni totalmente montani; evento calamitosi; stato d'emergenza;